



Bruxelles, 20.4.2023
COM(2023) 203 final

2023/0107 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio

RELAZIONE

Conformemente all'articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE¹ ("la direttiva IVA"), l'Ungheria può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio del 18 gennaio 2022² l'Ungheria è attualmente autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA, al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione fino al 31 dicembre 2024.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 dicembre 2022, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare la soglia della misura vigente summenzionata, portandola a 71 500 EUR fino al 31 dicembre 2024 ("la misura speciale").

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera dell'11 gennaio 2023 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 12 gennaio 2023 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 287 della direttiva IVA, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 1978 possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione.

Conformemente all'articolo 287, punto 12, della direttiva IVA, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione (la cosiddetta "esenzione soggettiva").

Con decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio³ l'Ungheria è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, ad applicare una soglia più elevata esonerando dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l'autorizzazione concessa all'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).

di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio del 18 gennaio 2022⁴ l'Ungheria è stata in seguito autorizzata a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

La soglia superiore di 71 500 EUR richiesta dall'Ungheria sarebbe coerente con la soglia applicata nel sistema fiscale nazionale di imposte sui redditi (imposta specifica sulle piccole imprese, "kata"), semplificando così la conformità per le imprese ammissibili. L'Ungheria dichiara inoltre che la soglia di franchigia dovrebbe seguire l'aumento del reddito fra i soggetti passivi generato dalla crescita economica e che una valorizzazione di tale soglia sarebbe giustificata alla luce delle pressioni inflazionistiche.

La misura speciale, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea per le piccole imprese, come indicato nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" - Uno "Small Business Act" per l'Europa.

La misura speciale è facoltativa per i soggetti passivi. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avrebbero ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il regime normale dell'IVA.

L'Ungheria comunica che l'incremento della soglia della misura speciale potrebbe riguardare potenzialmente circa 35 000 soggetti passivi. L'Ungheria dichiara altresì che, in base all'esperienza degli anni precedenti, si può presumere che, anche in caso di innalzamento della soglia come richiesto, non si prevede un aumento significativo della quota di soggetti passivi che optino effettivamente per tale regime.

Secondo le stime comunicate dall'Ungheria, l'introduzione della misura speciale comporterebbe una perdita di entrate nel bilancio pari a 15 miliardi di HUF annui (ossia circa 0,05 % del gettito IVA (ESA) nel 2021) e non inciderebbe quindi significativamente sull'importo complessivo del gettito IVA nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La misura di deroga è in linea con la direttiva (UE) 2020/285⁵ derivata dal piano d'azione sull'IVA della Commissione⁶, che mira a creare un regime moderno e semplificato per le piccole imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l'autorizzazione concessa all'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).

⁵ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).

della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre la soglia di 71 500 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Ad altri Stati membri, come i Paesi Bassi⁷ e il Belgio⁸, cui è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, sono state concesse deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a una data soglia, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. A Lussemburgo⁹ è stata concessa una soglia di 35 000 EUR e alla Polonia¹⁰, alla Lettonia¹¹ e all'Estonia¹² è stata concessa una soglia di 40 000 EUR. Alla Lituania¹³ è stata concessa una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia¹⁴ una soglia di 45 000 EUR; a Malta¹⁵ una soglia di 30 000 EUR; alla Slovenia¹⁶ una soglia di 50 000 EUR; alla Repubblica ceca¹⁷ una soglia di 85 000 EUR; e alla Romania¹⁸ una soglia di 88 500 EUR.

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2022/88 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE per quanto riguarda l'autorizzazione concessa al Regno del Belgio ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 23).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1780 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 122).

¹¹ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 4).

¹² Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 69 del 26.2.2021, pag. 4).

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 30 del 28.1.2021, pag. 2).

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio, del 3 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 4).

¹⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 1).

¹⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2022/464 del Consiglio, del 21 marzo 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all'autorizzazione concessa alla Repubblica di

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dall'Ungheria, è inoltre coerente con la data prescritta dalla direttiva (UE) 2020/285. Tale direttiva fissa al 1° gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale¹⁹, in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa²⁰, che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che tali costi sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

¹⁷ Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 4).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/865 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 66).

¹⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 1).

¹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020) 103 final).

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final).

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Ungheria e concerne solo questo Stato membro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione a 71 500 EUR. Tale incremento della soglia costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a detta soglia. Essa avrà pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza un'incidenza significativa sul gettito IVA complessivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto della misura sarà comunque circoscritto.

Attualmente, stando ai dati disponibili del 2021, l'incremento proposto della soglia comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,05 % circa.

La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore

aggiunto²¹, l'Ungheria non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

²¹ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio² l'Ungheria è stata autorizzata a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione fino al 31 dicembre 2024.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 dicembre 2022, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare la soglia della misura speciale vigente summenzionata a 71 500 EUR fino al 31 dicembre 2024.
- (4) Con lettera dell'11 gennaio 2023 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell'Ungheria, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 12 gennaio 2023 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l'autorizzazione concessa all'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).

- (5) La misura speciale richiesta dall'Ungheria è coerente con le modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio³, che mira a ridurre l'onere di conformità IVA per le piccole imprese e ad attenuare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (6) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Stando alle informazioni trasmesse dall'Ungheria, la misura speciale avrà un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio⁴, l'Ungheria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (9) Tenuto conto dell'incidenza positiva della misura speciale sulla riduzione dell'onere di conformità IVA per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale.
- (10) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (11) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 71 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è abrogata.

³ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*